



Data - 6 APR. 2011 | Protocollo N° 168259 | Class.: E.910.04.1 | Prat. Fasc. | Allegati N°

Oggetto: diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento).

Ai Direttori Generali
delle Aziende ULSS del Veneto

LORO SEDI

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) stabilisce che la diagnosi dei DSA sia effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente e che le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

La stessa Legge stabilisce inoltre che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

La Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale) stabilisce che la diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle Aziende ULSS, Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie Integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22.

Ai sensi della succitata normativa regionale la diagnosi dei DSA può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o da psicologi; questi professionisti devono essere dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia Aziende ULSS, Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie Integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22.

Considerato che buona parte degli studenti con DSA hanno una diagnosi emessa da professionisti privati che, nonostante in molti casi rispettino gli standard riconosciuti in questo settore (in particolare la Consensus Conference intersocietaria sui Disturbi evolutivi specifici di Apprendimento, Milano 2007), non può essere riconosciuta dalle istituzioni scolastiche ai fini dei benefici riconosciuti dalla succitata Legge n. 170/2010, è prevedibile che molti genitori si rivolgeranno ai servizi delle Aziende ULSS per ottenere una nuova diagnosi o quantomeno una conferma della diagnosi già emessa.

Ritenendo, tra l'altro, non etico sottoporre nuovamente la persona interessata ad un intero ed impegnativo percorso di valutazione, si invitano le SS.LL. a dare indicazioni ai propri servizi di provvedere alla convalida della diagnosi effettuata da professionisti privati nei confronti di persone con DSA fino al completamento del percorso scolastico della Scuola Secondaria superiore sulla base della documentazione presentata dai genitori qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi.

*Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30125 Venezia
Tel 041/2793500-3441 - Fax 041/2793599*



Si ritiene che una diagnosi possa essere considerata congruente e corretta sul piano clinico e scientifico quando il referto scritto sulla valutazione effettuata riporta il motivo d'invio, i risultati delle prove somministrate e il giudizio clinico sui dati riportati. I parametri essenziali per la diagnosi di DSA, valutati con test standardizzati e validati dalla comunità scientifica, previa esclusione della presenza di patologie o anomalie sensoriali, neurologiche, cognitive e di gravi psicopatologie, sono i seguenti (Consensus Conference del 2007):

- per la dislessia:
 - Parametro di velocità di lettura di parole, non-parole, brano (valore espresso in sillabe/sec) [Prestazione inferiore a -2D.S.]
 - Parametro di correttezza di lettura di parole, non-parole, brano [Prestazione inferiore al 5° percentile]
- per la disortografia:
 - Parametro di correttezza alla scrittura di parole, non-parole, frasi omofone o brano [Prestazione inferiore al 5° percentile]
- per la disgrafia:
 - Parametro di fluenza di scrittura [Prestazione inferiore - 2 D.S.] e analisi qualitativa della postura, impugnatura e caratteristiche del segno grafico
- per la discalculia:
 - Parametri di correttezza e velocità delle componenti di cognizione numerica, procedure esecutive e abilità di calcolo [Prestazione inferiore - 2 D.S. dalla fine della 3° Scuola primaria di 1° grado].

Nel caso in cui si ritenga di non convalidare la documentazione giunta o che il minore acceda per la prima volta alla valutazione per tale disturbo il servizio pubblico o privato accreditato provvederà se del caso alla valutazione diagnostica secondo le indicazioni precedentemente individuate utilizzando preferibilmente una metodologia di valutazione multi-professionale, secondo le modalità di lavoro proprie dei servizi.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Francesco Dotta

LR/tb

Nota DSA az.ULSS

Per informazioni:

Servizio Tutela Salute Mentale

Dirigente Lorenzo Rampazzo

Tel. 041-2793414 - 3490 - Fax 041-2793425

e-mail: salutementale@regione.veneto.it

web: www.regione.veneto.it/salutementale

web: www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria

Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30125 Venezia

Tel 041/2793500-3441 - Fax 041/2793599